in questa Causa

f.o f. Ritornando il Ranalli in Giud.o quindaco del Decreto 10 corr.e Mese accetta qual admissione immutabile la confessione del Sig.r Amm.re che il riporto dei pagamenti ammesso nel [illegible] sia presunzione favorevole ad esso lui Sig.r Rispondente Ranalli; e dice ad un tempo non meritare neppure attenzione, come pretende l'allegaz.e avversaria, che presunzioni favorevoli [illegible] [illegible] ~~tutto~~ [illegible] della di lui [illegible] l'[illegible] [illegible] di compensare la [illegible] della somma [illegible] [illegible]; nel particolare poi dei [illegible] pagamenti alla Sig.ra Ranalli [illegible] il S.r D.r Majoni [illegible] un po' meglio e dato luogo alla seguente ragione

Pare adunque [illegible] [illegible] lui quale [illegible] si fece carico [illegible] commissione particolare di pagare le [illegible] [illegible] del Sig.r D.r Baldassari, che [illegible] [illegible], che la [illegible] quale medico condotto, e lo [illegible] col Sig.r Con[illegible] venuto Majoni, [illegible] le proprie [illegible] [illegible] quanto a [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] il maggior importo delle [illegible] proprie

Ecco adunque [illegible] il Ranalli [illegible] il paralogismo contrario

Ecco la presunzione di lui in piena [illegible] il contro=argomento, per conseguenza la [illegible] del [illegible], che si [illegible] di [illegible] [illegible] assai bene adattata al caso

Sapeva inoltre il ridetto Brunellini dirigere sen-
za ragione e credeva ridersi quasi a scherzo l'alle-
gazione di pratica avversaria di ridurlo alla classe di
[illegible], senza [illegible] senza gettare tempo a superflu-
ità eccita il Sig. Dr. Mazzoni ambedue meglio degli
atti; da cui comprenderà che l'affare era tale quale
si è descritto

La [illegible] sì ma la stravaganza di attribuire al [illegible]
[illegible] uno sbaglio nel conoscere ed appoggiare la dot-
trina del [illegible], ed alla [illegible] la teoria di
Tribunali, e di [illegible] si [illegible] fra stranieri li quali
che le loro produzioni sono intieramente appoggiabi-
li, conchiudendo che inutilmente il Sig. Convenuto
lusinga di abbagliare altri

Si rivolge il Convenuto alla lettera del [illegible] e 8. del Febbr.
[illegible] [illegible] [illegible] conchiudendo e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pregandosi
[illegible] dal [illegible] affissio

Pare incredibile che si produca una teoria in aspetto
di novità quando che dagli atti precedenti si rileva
che la stessa teoria venne diffusamente trattata
dal Rispondente Brunellini

Non volendo continuare il rendere più voluminosa una
altercazione che si raggira tuttora in complicazione
dubbio si restringe Sig.r Brunellini con rapporto alla
citata parola [illegible] [illegible] non [illegible] provata
[illegible] ed invitare il Sig. Dr. Mazzoni di rivolgersi a
quanto pratica il Foro Supremo in decisioni eguali al

contrario caso

Sì pratica adunque e non dovrebbe essere ignaro della specie particolarmente di sindicato litterario differire il giuramento deferendolo a chi presenta un Registro in parte regolare ed in parte mancante, e tale tralascia sì pratica spessissimo dai Supremi Tribunali

Si toccò avversariamente cosìma il Rainellini, che questi asserì avere il Sig.r Canonico con superfluità di coraggio negata la riscossa della somma per cui s'agisce, si toccò pur anche un salasso fatto da lungi alla Giurisprudenza, e si volle dire qualche cosa del sistema personale forse nella vana speranza di trarre in zimbello

Sul primo punto risponde, che tale coraggio toca a lui sostenerlo, avvegnachè sa di certo di avere pagato, e può mostrare la propria convinzione

Sul secondo rapporto al giudicare chi saluta il diritto da lontano e chi da vicino rispetta, che ciò non influisce al merito della causa e che per decidere converrebbe scegliere persona senza affettamento legale, invitando ad un tempo il Canonico a prescindere da tali puerilezze

Sull'ultimo poi dice non essere questa la sede di trattare di sistema personale mentre nei processi civili è soverchio il discorrere nè di sistemi nè di caratteri

Finalmente scusa il Rainellini dal vedere in complicata causa effettuarsi molti atti per fa di fuga a confutare l'accusa citata dell'Abb Catena all.o n.o 17, che sarà probabilmente nella parte prima: Lui scritto: Exitus quis juramentum recusat qui jura=

jurando potest incidere in perjurium

Il Comparente non deve leggere unicamente il N.° 17, deve piuttosto deve rivolgere l'occhio all'antecedente ed ivi almeno il fine del N.° 16. per comprendere la citata dottrina

In tale numero si scorge la ragione, ed è ragionevolissima, che avendo taluno già asserito un senso opposto non deve per verità supporsi, che voglia giurare in opposizione; e tutto si fa indubitatamente la vera mente del magistrato, che consulta pella ri-cusare juramentum, anzi si poteva aggiungere quin imo non debere jurare

La scrupolosità del Comparente viene appoggiata al Ramelli come asserisce, giacchè chi giura per decoro, e con sentimento di giustizia non deve aver ribrezzo, mentre da gloria all'Altissimo, ed il sentimento genuino della sacra pagina di schivare li giuramenti parte dal dovere di evitare giuramenti o inutili, o ingiusti, per conseguenza se il Sig.r D.r Majoni è persuaso di non aver ricevuto in effetto a suo compenso come tiene la somma in lite può giurare senza scrupolo

Conchiude pertanto il sud.o Franchellini assegnarsi tutto quanto sovra-narrato a favore suo, e come instò precedentem.e, rinovando tutte le altre istanze eccezioni, e proteste già inoltrate, e dedotte

Sul che sull'istanza del Sig.r Proc. D.r Majoni si commina la manif.e alle Parti ad essere nanti Noi alle ore dieci antimerid.e delli 14. and.e mese con comminaz.e

Dal Borgomanero li 13. 7mbre 1818

Gaetano Galeazzo notif.
Gius. Valenza

In questa Causa

Ricomparendo il S.r Ant.o Majoni dietro la monizione di quest' Uff.o delli 15. and.e mese, e rispondendo alle nuove avversarie eccezioni di cui nella contraditoriale Sessione di d.o giorno, osserva in primo luogo, che il S.r Avvers.o Ramellini si avanza a dire, che il fitto della Casa dovuto dal S.r D.r Fisico Balestreri a q.to Spedale veniva da esso S. Ramellini compensato al Comparente nelle proprie taglie, compensando questi a tutto suo comodo le proprie taglie

Per smentirlo in tale azzardata sua proposiz.e necessita di qui riprodurre negli atti la produzione da lui fatta il primo del p.o p.o Agosto del quinternetto di Cassa di d.o Spedale

Risulta dal medesimo, che il fitto di d.ta Casa doveva venire annualmente pagato alli 11. di Novembre principiando il primo pagamento in simil giorno dell' Anno 1609, ed all' incontro vedesi registrato il primo pagamento alli due Gennajo 1610., altro alli 20. Agosto 1812, altro alli 22. Agosto 1813, ed alli 20. Marzo 1814, eseguitesi tali pagamenti dal S.r Ramellini a carico del d.o S.r D.r Balestreri: E con il che viene giustificata la abituale morosità nel pagamento di d.o fitto

Per dimostrare poi, che il Comparente fù altrettanto sollecito nel pagamento delle proprie taglie, si restringe a produrre per la pura visione le seguenti quittanze, che dimette presso il S.r Segr.o di q.to Tribunale cioè ———

P.mo la quittanza del primo Novembre 1809. dalla quale si scorge pagata la sesta, ossia ultima rata di sue taglie del pred.o Anno.

2.o la quittanza delli 30. Dicemb.e 1810. con cui furono saldate le di lui taglie per tutto il d.o Anno

3.o la quittanza de' 31. Gennajo 1811. con cui furono al S.r Ramellini anticipatamente pagate L. 577. 64. 4. in conto taglie di d.o anno

Niuna data delli pagamenti eseguitisi dal S.r Ramellini risulta concorde con quelli, che li furono fatti dal Comparente per le proprie taglie e resta perciò smentito nella sua asserzione, che il fitto di cui si tratta sia stato a tutto comodo del comparente scontato nelle proprie taglie

Passando poi a rispondere alle altre avversarie eccezioni, dice, che chiunque prenderà ad esaminare questi atti sarà tutto da altissima meraviglia compreso nel vedere, come il S.r Ramellini affettando tono di importanza cada in puerilità, cosicchè non a torto si potrebbe credere, che abbia avuto maggior pensiero di presentare una lunga Comparsa, che di occuparsi nel merito della Causa

Ben lontano il S.r D.r Majoni dal mettere in dubbio la utilità, che il Fabro, e l'Abeclesia possono portare ai Legali ha fatto osservare, che le opinioni di questi grandi Uomini, tuttochè rispettabili, non hanno equal valore alle decisioni del Supremo Magistrato, che ci consegnano, il che non basterà tutto l'avversario ingegno a mettere in forse. Inutili poi si rendono i loro sudori a quelli, che presumendo d'insegnare le loro teorie, fanno evidentemente conoscere di non intendere

Da chi dovrà degnamente giudicare in questa Causa si potranno raccogliere i veri imparziali motivi, per cui il V. Ramellini nel mentre affetta di amare la brevità và in traccia di mezzi termini per non rispondere categoricamente alla comparizione del D.r Majoni delli 10. and.e 7bre, quantunque in tutti gli atti sinora seguiti vi si riscontrava per parte dello stesso V. Ramellini una nojosa prolissità.

Entrando lo stesso D.r Majoni nel merito della Causa senza prendersi il ridicolo assunto di voler mettere in mostra le parole, che il Magistrato avrebbe potuto aggiungere alle sue decisioni, ne' esternare una superflua approvazione delle sue massime, osserva, che le avversarie asserzioni sono gratuite e che perciò il Comparente a buon diritto si appoggiò alla decisione ottava de rebus creditis, e de Jurejurando, come sufficiente a dimostrare l'insussistenza dell'avversario sistema: E qui torna in acconcio il far riflessione al V. Ramellini, ed al suo V. Patrocinante, che citandosi i fonti ai quali si attingono le massime, si rinuncia apertamente ad ogni idea di novità, e questo è tanto vero, ~~che~~

C. 30.

quanto ideale è la sua dissertazione in questa Cas.ª negli atti sinqui ventilati; ma quando ciò fosse, il che non è, non è nuovo, che li Collitiganti si appoggino ad una stessa Legge, a motivo che o l'uno, o l'altro non la intendono, e perciò sarà sempre una vera debolezza il pretenderne l'esclusivo appoggio da chi primo ne implorò la disposizione

Ritornando alla sudd.ª Deff.ne **VIII**, resta fuori di ogni applausibile contestazione, che il giuramento purgativo si può deferire ex solo officio Judicis nelli casi contemplati nella stessa deffinizione, dunque sarà sempre una vera impertinenza della parte Collitigante il voler pretenderne dal Giudice quello che è riservato al suo ministero, e che deve unicamente scaturire dalla sua convinzione; Che se talvolta il Supremo Magistrato deferì nel rendiconto Librajo il giuramento purgativo non lo avrà certo deferito dietro invito dell'Att.e, o del Conv.to ma ex proprio Officio. Bisognerebbe peraltro, che il V.º Rumellini si fosse compiaciuto di citare qualche Oracolo per conoscere le circostanze particolari, che indussero il Magistrato a deferire il giuramento purgativo all'instanza di una delle Parti; Ma dal V. Rumellini si accennò questa massima senza alcun fondamento, non stima perciò il D.º Majoni di tenerne conto

Ripete, che la dottrina del Fabro, che due prove semipiene formano una prova piena, non può essere peggio addottata, che nel concreto, poichè nessuno fornito di mediocre discernimento potrà in questi atti accumulare materia per costituire due prove semipiene a favore del V. Ramellini

Ma qualora si riscontrassero, il che si contende, sarà sempre falsa la conseguenza, che il D.r Majoni debba giurare purgativamente, poichè oltrechè dalla succennata definizione **VIII.** già si imparò, che il giuramento purgativo si deferisce a quello, ~~[illegible]~~ cujus intentio jam satis probata est, nella definizione V. dello stesso titolo nota N.º 1. lo stesso Fabro ci insegna, che il giuramento purgativo datur illi ~~[illegible]~~, qui aliquid etiam sine jurejurando vincere debet

Queste sono le sane massime, che il V. Ramellini vorebbe distruggere colla nuda allegazione d'una usanza talvolta addottata dai Supremi Magistrati nel rendiconto librajo

Dice lo stesso D.r Majoni di aver mai pensato al sistema personale del V. Ramellini, e che vi è forza conchiudere, che lo stesso V. Ramellini ed il suo V. Consulente si occupano molto studiando di intendere le parole degli Autori legali, in maniera tutta loro propria

Dice finalmente, che sebbene il N.º 17. della osservaz.e 73. dell'Abeclesia parag. 1. sembra a primo aspetto, per così dire, il Corollario del precedente N.º 16., tuttavia dandosi il V. Ramellini la pena di consultarne gli Autori, che sono dallo stesso Abecedario citati in fine del N.° 17, vedrà di leggieri che non è necessario il caso identico del N.° 16. per rifiutare il giuramento sul timore di essere spergiuro

Ed altronde siccome dal V. Ranellini paricamente si asserisce di avere eseguito il pagamento delle L. 246. 36. nuove di Piemonte a mani del S.r Majoni nello scorso 1810, e per il fitto di casa in d.o anno dovuto a questo Spedale dal V. d.r Fisico Balestreri, così non deve esitare a prestare il riferitogli giuramento

Sul riflesso poi, che non essendo ancor deciso chi dovrà giurare, e qual forma di giuramento prestare, ed anzi se il giuramento sia necessario, conchiude per l'assegnazione della Causa a Sentenza, riprotestati li danni, e spese

f.° Dal che sulla istanza del S.r Pro.re Ranellini [illegible] cette formali della dimissione fatta dal d.o S.r Pro.re Majoni della somma accennata quitt.e [illegible] [illegible] della stessa Pro.re Ranellini [illegible] alle Parti [illegible] ad essere [illegible] [illegible] [illegible] delli 16. [illegible] con [illegible]

Dal Borgomanero li 19. 7mbre 1818

Cattaneo Gottardi

Gius.e Valenza [illegible]